

Sentenza N. 195 depositata il 9 ottobre 2015

Materia: Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e anagrafi

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art.117, secondo comma, lettere i), g) ed l), e terzo comma, Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n.27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti)

Esito: Illegittimità

La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n.27, ha ritenuto, in via preliminare, ammissibile l'impugnativa, non riscontrando in essa alcun vizio di genericità, in quanto la legge, composta di un solo articolo, **riguardante la prestazione o il diniego del consenso al trapianto di organi post mortem**, consente chiaramente di individuare l'oggetto della questione (vengono richiamate in proposito le sentenze 81 del 2015 e 201 del 2008).

Entrando nel merito, la Corte ha ricostruito la normativa statale in materia (legge 1° aprile 1999, n.91, decreto Ministero sanità 8 aprile 2000, decreto Ministero della salute 11 marzo 2008, art. 3, comma 8-bis, del d.l. 194 del 2009, art. 43, comma 1, del d.l. 69 del 2013) ed ha ritenuto fondata la questione, perché la legge regionale *“prevedendo la competenza dell'ufficiale dell'anagrafe a ricevere e trasmettere le dichiarazioni di volontà in tema di donazione di organi e tessuti post mortem, riproduce nella sostanza una disciplina già prevista a livello statale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di 'anagrafi' (art.117, secondo comma, lettera i, Cost.) e di 'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali' (art.117, secondo comma, lettera g, Cost.)”*.

Sul solco di una consolidata giurisprudenza costituzionale, la Corte ha ribadito che la competenza legislativa esclusiva dello Stato viene violata anche nel caso in cui la legge regionale detti una disciplina del tutto conforme a quella statale, ritenendo in definitiva sufficiente, ai fini della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale, il fatto stesso che la Regione legiferi in materia di competenza legislativa esclusiva statale (sentenze 35 del 2011 e 26 del 2005).